Ente di diritto pubblico Parco Oglio Nord

REGOLAMENTO UNICO

DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI

DELLA RETE NATURA 2000 DEL PARCO OGLIO NORD

Settembre 2016

SIC “Boschetto della Cascina Campagna” IT2060014

SIC-ZPS “Bosco de’ l’Isola” IT2060015

SIC “Barco” IT2060019

ZPS “Bosco di Barco” IT20A0009

SIC “Bosco della Marisca” IT20A0007

SIC-ZPS “Isola Uccellanda” IT20A0008

SIC “Scolmatore di Genivolta” IT20A0017

SIC “Lanche di Azzanello” IT20A0006

SIC “Gabbioneta” IT20A0020

ZPS “Lanca di Gabbioneta” IT20A0005

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità 1
Art. 2 – Definizioni 1
Art. 3 – Soggetti territorialmente interessati 2
Art. 4 – Ambito di applicazione 2
Art. 5 – Periodo di validità dei Piani di Gestione 2
Art. 6 – Tutela degli habitat 3
Art. 7 – Tutela delle risorse idriche 4
Art. 8 – Tutela della flora 4
Art. 9 – Tutela della fauna 5
Art.10 – Controllo delle specie esotiche 6
Art. 11 – Attività venatoria e alieutica 7
Art. 12 – Gestione forestale 9
Art. 13 – Arboricoltura da legno 10
Art. 14 – Prevenzione degli incendi 11
Art. 15 – Attività agricola 12
Art. 16–Interventi di riqualificazione ambientale 12
Art. 17 – Opere infrastrutturali, impianti tecnologici ed edificazioni 13
Art. 18 – Cave e discariche 14
Art. 19 – Accessi, circolazione di mezzi motorizzati, viabilità e fruizione 14
Art. 20 – Navigazione 15
Art. 21 – Emissioni sonore e luminose 16
Art. 22– Attività scientifiche 16
Art. 23 – Valutazione di Incidenza 17
Art. 24 – Vigilanza 18
Art. 25 – Sanzioni 19
ALLEGATO I 20
ALLEGATO II 21
ALLEGATO III 22
ALLEGATO IV 25
ALLEGATO V 29
ALLEGATO VI 31

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le attività volte alla tutela, mantenimento e/o ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nel territorio dei seguenti siti della Rete Natura 2000, di cui il Parco Regionale Oglio Nord costituisce l'Ente Gestore:
   - SIC "Boschetto della Cascina Campagna" IT2060014
   - SIC-ZPS "Bosco de l'Isola" IT2060015
   - SIC "Barco" IT2060019 e ZPS "Bosco di Barco" IT20A0009
   - SIC "Bosco della Marisca" IT20A0007
   - SIC-ZPS "Isola Uccellanda" IT20A0008
   - SIC "Scolmatore di Genivolta" IT20A0017
   - SIC "Lanche di Azzanello" IT20A0006
   - SIC "Gabbioneta" IT20A0020 e ZPS "Lanca di Gabbioneta" IT20A0005
2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati, le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno in particolare favorire:
   a. la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 2009/147/CE e dalla Direttiva 92/43/CEE;
   b. la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
   c. la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli.
3. Il Parco dell'Oglio Nord e i siti di cui al comma 1 sono fortemente connessi all'ambiente fluviale, pertanto la tutela del Fiume Oglio e dei suoi ambienti contigui rappresenta un'assoluta priorità.
4. Il presente Regolamento discende da quanto indicato in ciascun Piano di Gestione dei siti di cui al comma 1 ed integra quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
   - "flora spontanea": l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiospermae, Gimnospermae, Pteridophyta, Bryophyta, Lichenes, Basidiomycetes) della Lombardia;
   - "habitat" di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
   - "specie autoctone": le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
   - "specie alloctone": le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento – intenzionale o accidentale – dell'uomo.
   - "specie alloctona invasiva": specie che, occupando la stessa nicchia ecologica di una specie autoctona, entra in competizione diretta con essa e ne minaccia la conservazione.

ART. 3 – SOGGETTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI

1. I soggetti territorialmente interessati dalle diposizioni del presente Regolamento sono:
   a. il Parco Oglio Nord, di seguito definito "Ente Gestore";
   b. la Regione Lombardia;
   c. le Province di Bergamo, Brescia e Cremona;
   d. i Comuni di cui all'art. 4;
   e. le Aziende Faunistico Venatorie territorialmente coinvolte;
   f. i Proprietari delle unità immobiliari e dei terreni interni al perimetro di siti di cui al presente Regolamento;
   g. i Gestori delle Aziende Agricole interne al perimetro dei siti oggetto di cui al presente Regolamento.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Laddove non ulteriormente specificato, le indicazioni e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si intendono vincolanti sull'intero territorio dei siti Natura 2000. L'ambito di applicazione del Regolamento Unico sono i siti Natura 2000 di seguito elencati, le cui aree di pertinenza sono cartografate nelle apposite tavole allegate al Piano di Gestione di ciascun sito stesso.

Codice	Denominazione	Province interessate	Comuni interessati
IT2060014	Boschetto della Cascina Campagna	Bergamo	Pumenengo
IT2060015	Bosco de l'Isola	Bergamo, Brescia, Cremona	Torre Pallavicina, Orzinuovi, Roccafranca, Soncino
IT2060019	Barco	Brescia, Cremona	Orzinuovi, Soncino
IT20A0009	Bosco di Barco	Brescia, Cremona	Orzinuovi, Soncino
IT20A0007	Bosco della Marisca	Brescia, Cremona	Genivolta, Orzinuovi, Soncino, Villachiara
IT20A0008	Isola Uccellanda	Brescia, Cremona	Azzanello, Genivolta, Villachiara
IT20A0017	Scolmatore di Genivolta	Brescia, Cremona	Azzanello, Genivolta, Villachiara
IT20A0006	Lanche di Azzanello	Brescia, Cremona	Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvisconti
IT20A0020	Gabbioneta	Brescia, Cremona	Gabbioneta Binanuova, Ostiano, Seniga
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta	Cremona	Gabbioneta Binanuova

2. Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 di cui al presente articolo specifica eventuali interventi attivi, incentivazioni, programmi di monitoraggio, programmi di fruizione anche in aree esterne al sito finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti all'interno del sito Natura 2000.

ART. 5 – PERIODO DI VALIDITÀ DEI PIANI DI GESTIONE

1. Il periodo di validità del Piano di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 è di 10 anni.
2. Ai sensi degli artt. 11 e 17 della Direttiva 92/43/CE è fatto obbligo di attivare le procedure di monitoraggio dello stato di conservazione del sito Natura 2000 almeno ogni 6 anni.
3. Il presente Regolamento viene adottato e approvato congiuntamente ai Piani di Gestione; in seguito potrà essere integrato o modificato sulla base dei monitoraggi e degli interventi attivi, effettuati con approvazione da parte dell'Ente Gestore, e a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative, indipendentemente dalla revisione del Piano di Gestione.

ART. 6 – TUTELA DEGLI HABITAT

1. Nei siti Natura 2000 di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., valgono i divieti e le prescrizioni stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord e dai provvedimenti istitutivi delle riserve naturali laddove coincidenti o parzialmente incluse nei siti (d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1329, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1387, d.c.r. 31 maggio 1988 – n. IV/1389, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1389, d.c.r. 20 dicembre 1989 – IV/1804, d.c.r. 20 marzo 1991 – n. V/135, d.c.r. 28 maggio 1991 – n. V/196).
2. Per la gestione e la conservazione degli ambienti naturali, si applicano le indicazioni dei Piani di Gestione di ciascun sito Natura 2000.
3. Non è consentito:
   a. trasformare, danneggiare e alterare gli habitat naturali;
   b. tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o la presenza di fitopatie, o per la realizzazione di habitat di interesse comunitario o per il loro sviluppo e la loro gestione;
   c. utilizzare trinciastocchi e/o trinciasarmenti per il contenimento della vegetazione arbustiva o arborea;
   d. utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali.
4. Sono consentiti:
   a. i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti.
   b. i comuni interventi di sfalcio, taglio ed estirpazione della vegetazione infestante e delle piante alloctone come la zucchina americana (*Sycios angulatus*), edera (*Edera helix*), falso indaco (*Amorpha fruticosa*), ailanto (*Ailanthus altissima*), rovo (*Rubus ulmifolius*).
5. Negli ambienti naturali dei siti Natura 2000 non è inoltre consentito il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto appositamente designato dall'Ente Gestore stesso.
6. I movimenti di terra relativi a opere o interventi devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
7. Nelle zone umide, fatte salve le disposizioni stabilite dall'art. 30, commi 1, 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, nonché l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione di ciascun

sito Natura 2000 ed eseguiti direttamente dall'Ente Gestore o da questo espressamente e preventivamente consentiti, è vietato:

a. gestire i canneti attraverso il pirodiserbo;
b. effettuare la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

8. Non sono consentite le attività di campeggio, attendamento e bivacco, salvo nelle aree attrezzate a tali fini.
9. Non è consentito l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione dei siti Natura 2000.
10. È vietato l'utilizzo di modelli in scala di aerei, barche e autoveicoli, sia con motore a scoppio che elettrico e anche a movimento naturale (vento, piano inclinato, ecc.). L'utilizzo di droni è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente gestore.
11. In corrispondenza dell'habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur, Ulmus laevis* e *Ulmus minor, Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)*" e dell' Habitat 91E0 " Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*" deve essere mantenuta un'adeguata percentuale di alberi senescenti e di legno morto a beneficio di avifauna e invertebrati.
12. È vietata l'artificializzazione delle sponde dei corsi d'acqua. eventuali interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza, vanno eseguiti tassativamente con tecniche di ingegneria naturalistica.

ART. 7 – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

1. Il deflusso minimo vitale presente nel tratto di Fiume Oglio di pertinenza dei siti Natura 2000 di cui all'art. 1 del presente Regolamento deve consentire l'ottimale stato di conservazione degli habitat e delle specie legati agli ambienti umidi. Tale vincolo si estende alla derivazione idrica posta anche a monte del sito che regola la portata fluviale all'interno dello stesso.
2. È vietato captare acqua direttamente dalle zone umide.
3. L'entità dei prelievi idrici non deve alterare il regime idraulico con intensificazione del processo di interrimento di lanche ed aree umide.
4. È fatto divieto di alterare in modo repentino il regime idrologico delle acque.
5. È vietato alterare le caratteristiche chimico-fisiche delle acque mediante scarichi non autorizzati di acque non adeguatamente depurate.
6. Nuovi scarichi e concessioni di captazioni idriche, anche esterni ai siti della Rete Natura 2000 ma indirettamente incidenti su questi ultimi, sono sottoposti a Valutazione di Incidenza da parte dell'ente gestore, così come il rinnovo delle concessioni.

ART. 8 – TUTELA DELLA FLORA

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 35, commi 1, 2 e 11 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord e dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali laddove coincidenti o parzialmente incluse nei siti (d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1329, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1387, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1388, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1389, d.c.r. 20 dicembre 1989 – IV/1804, d.c.r. 20 marzo 1991 – n. V/135, d.c.r. 28 maggio 1991 – n. V/196).

2. Le specie vegetali protette presenti all'interno del territorio del Parco, sono quelle individuate negli allegati della L.R. 10 del 31/03/2008.
3. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.
4. La flora spontanea protetta di cui al precedente comma 3 può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifica modalità, contenuti e limiti della raccolta.
5. Le "Piante Monumentali" del sito segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dall'Ente Gestore; possono inoltre essere individuate altre specie arboree e arbustive, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
6. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area padana. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 del D.Lgs. 386/2003.
7. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc.

ART. 9 – TUTELA DELLA FAUNA

1. Per quanto concerne la conservazione e la gestione della fauna selvatica, fatte salve le indicazioni dell'articolo 35, commi 1, 2, 5, 11 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord e dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali laddove coincidenti o parzialmente incluse nei siti (d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1329, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1387, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1388, d.c.r. 31 maggio 1989 – n. IV/1389, d.c.r. 20 dicembre 1989 – IV/1804, d.c.r. 20 marzo 1991 – n. V/135, d.c.r. 28 maggio 1991 – n. V/196), si applicano le indicazioni del Piano di Gestione di ogni sito Natura 2000 di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Per quanto concerne la conservazione della piccola fauna protetta si rimanda a quanto previsto negli allegati della L.R. 10 del 31/03/2008 e dalla d.g.r. n. 7736/2008 a s.m.i.
3. Nei siti Natura 2000 non è consentito:
   a. distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente Gestore;
   b. prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE;
   c. realizzare nuovi impianti eolici con particolare riferimento agli habitat naturali presenti.
4. È fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "*Boxer*", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

5. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di fauna selvatica.
6. Non è consentito il taglio dei pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
7. Non sono consentiti l'impiego delle sostanze erbicide e la pratica del pirodiserbo lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni sia temporanei, lungo le scarpate dei margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della l.r. 31/03/2008, n. 10.
8. Non è consentita l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
9. Nelle aree umide e nei canneti e in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
10. Ai fini della tutela degli anfibi, è fatto divieto di immissione di ittiofauna nelle pozze e in altri specchi d'acqua minori indicati dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
11. È vietata l'introduzione dei cani senza guinzaglio, ad eccezione dei casi riportati nell'articolo 11, comma 4 del presente regolamento.
12. È vietata la distruzione dei formicai.
13. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.
14. È fatto divieto di introdurre o impiegare qualsiasi mezzo di alterazione dei terreni come ad esempio lavorazioni, concimi chimici, anticrittogamici, pesticidi e diserbanti, salvo nei terreni già adibiti ad utilizzo agricolo per i quali si dovranno rispettare le indicazioni contenute negli artt. 13 e 15 del presente Regolamento. Per l'incolumità pubblica è consentito l'uso di sale antighiaccio sulle strade comunali anche qualora esse fossero interne ai siti Natura 2000.
15. Per quanto riguarda la conservazione e la gestione della fauna ittica si applicano le indicazioni del Piano di Gestione di ciascun sito Natura 2000, nonché quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento. Inoltre, per la tutela della fauna ittica è applicato il regolamento Interprovinciale del Fiume Oglio e per tutte le iniziative gestionali sarà coinvolta Regione Lombardia (UTR o DG Agricoltura).

ART.10 – CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE

1. Si preveda il controllo delle specie floristiche esotiche quali ad esempio *Alianthus altissima, Prunus serotina, Amorpha fruticosa, Hedera hibernica, Buddleja davidii, Solidago gigantea, Sicyos angulatus, Bidens frondosus, Ambrosia artemisifolia, Rubus phoenicolasius*; e tutte le altre specie esotiche invasive di cui al Reg. (UE) nr. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 "Recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive".
2. Sono da prevedere interventi di controllo numerico delle popolazioni di specie faunistiche invasive e pericolose alloctone di cui al Reg. (UE) nr. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 22/10/2014 "Recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive".

ART. 11 – ATTIVITÀ VENATORIA E ALIEUTICA

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91, l'attività venatoria è vietata nelle porzioni territoriali dei siti Natura 2000 di cui all'art 1 del presente Regolamento ricomprese nelle Riserve Naturali di seguito elencate e riportate in allegato VI:

Sito Rete Natura 2000	**Riserva naturale regionale**	**Area non vincolata**
SIC *Boschetto della Cascina Campagna*	area interamente coincidente con la Riserva *Boschetto della Cascina Campagna*	-
SIC/ZPS *Bosco de l'Isola*	area interamente coincidente con la Riserva *Bosco de l'Isola*	-
SIC *Barco*	tutelato per il 53% dell'area in coincidenza con la Riserva naturale *Bosco di Barco* (35.26 ha)	31.25 ha
ZPS *Bosco di Barco*	area interamente coincidente con la Riserva *Bosco di Barco*	-
SIC *Bosco della Marisca*	tutelato per il 27%, in coincidenza con la Riserva naturale *Bosco della Marisca* (27.30 ha)	75.02 ha
SIC/ZPS *Isola Uccellanda*	area interamente coincidente con la Riserva *Isola Uccellanda*	-
SIC *Scolmatore di Genivolta*	nessuna Riserva naturale presente	72.38 ha
SIC *Lanche di Azzanello*	tutelato per il 42%, in coincidenza con la Riserva naturale *Lanche di Azzanello* (59.52 ha), in sponda cremasca	82 ha
SIC *Gabbioneta*	Tutelato per il 20.47% in coincidenza con la Riserva naturale *Lanca di Gabbioneta* (22.52 ha), in sponda cremasca	87.90 ha
ZPS *Lanca di Gabbioneta*	area interamente coincidente con la Riserva *Lanca di Gabbioneta*	-

2. In relazione agli elementi di pregio ambientale e faunistico rilevati nelle aree di seguito riportate, L'attività venatoria è inoltre vietata nelle porzioni dei Siti Natura 2000 indicate nella tabella seguente la cui identificazione cartografica è riportata in allegato VI al presente Regolamento:

Sito Rete Natura 2000	**Area vincolata dal divieto di attività venatoria**	**Superficie area vincolata**
SIC *Lanche di Azzanello*	Area umida in corrispondenza della lanca	24 ha
SIC *Gabbioneta*	Area umida/garzaia	6.55 ha

3. Ai sensi della d.g.r. 8 aprile 2009 n. 8/9275 nelle ZPS è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*),

marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocryptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*).

4. Ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184 e s.m.i. e della d.g.r. 8 aprile 2009 n. 8/9275, all'interno delle ZPS è vietato:
   d. effettuare la pre-apertura dell'attività venatoria;
   e. esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE;
   f. utilizzare il munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne e nelle aree perifluviali;
   g. praticare lo sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi e cormorani;
   h. effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio purché effettuati con esemplari geneticamente autoctoni;
   i. abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula)*;
   j. svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.;
   k. costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.;
   l. distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli.
5. Le mangiatoie e gli appostamenti temporanei di caccia dovranno essere di tipo amovibile e realizzati utilizzando materiali prevalentemente naturali e secondo le modalità dettate dalle normative nazionali in materia di attività venatoria.
6. All'interno dei confini dei siti Natura 2000, in tutte le tipologie di aree umide (fiumi, canali, lanche, fontanili, laghi, torbiere e stagni), è vietato catturare e trattenere esemplari appartenenti alle specie ittiche elencate nell'Allegato I al presente Regolamento; eventuali catture accidentali di specie ne comportano il rilascio immediato.
7. Le procedure di Concessione di Aziende Faunistico Venatorie e di nuovi Istituti venatori che ricomprendono in toto o in parte Siti della Rete Natura 2000 devono essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

ART. 12 – GESTIONE FORESTALE

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni stabilite dall'art. 32 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord e dalla l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal primo giorno di novembre all'ultimo giorno di febbraio.
4. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone; la provenienza e la scelta del materiale vegetale impiegato per gli interventi di rimboschimento dovrà essere concordata con ente gestore. L'impiego di mezzi meccanici gommati è ammesso per operazioni di esbosco, di nuovo impianto e di manutenzione dei rimboschimenti e imboschimenti.
5. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati in loco o accatastati per la formazione di pile faunistiche.
6. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati, ancorché piante cave e deperienti (qualora non creino problemi di tipo fitosanitario e di stabilità).
7. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è obbligatorio:
   a. lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente;
   b. lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell' Ente Gestore;
   c. rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
8. È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.
9. È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.
10. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadrati per le fustaie, e a 5.000 metri quadrati per i cedui semplici o composti. Nel caso del rimboschimento di aree adiacenti a fustaie o cedui semplici/composti già presenti le superfici possono essere ridotte fino ad una superficie di 2.000 metri per entrambe le tipologie, previo parere dell'Ente gestore.
11. Ai sensi della d.g.r. 8 aprile 2009 n. 8/9275, il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua, previa denuncia o richiesta di autorizzazione alle autorità competenti e comunicazione

all'Ente Gestore, deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, nonché al di fuori del periodo di nidificazione, riproduzione e svezzamento delle specie di fauna selvatica presenti.

12. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine, le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori, attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

ART. 13 – ARBORICOLTURA DA LEGNO

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'art.33, commi 2 e 3, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord.
2. Ai sensi della d.g.r. 8 aprile 2009 n. 8/9275, all'interno delle ZPS è fatto divieto di tagliare i pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
3. All'interno dei siti Natura 2000 è vietato il nuovo impianto di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, o per la produzione di legname di pregio.
4. Ai sensi della d.g.r. 8 aprile 2009 n. 8/9275 sono in vigore i seguenti obblighi:
   a. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della d.g.r. 8 aprile 2009 n. 8/9275, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti. All'Ente Gestore deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti. Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:
      i. i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" definite al successivo punto c.;
      ii. i nuovi impianti boschivi:
         - nuclei boscati;
         - fasce boscate riparie;
         - corridoi boscati periferici;

      individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

   b. I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto ii., che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 11 5/2007, saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa

diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

c. Sono considerate "emergenze naturali":
   i. formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, querco-carpineti, ontaneti);
   ii. formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
   iii. morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
   iv. zone umide, formazioni erosive locali e simili;
   v. ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
d. Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi previsti dai regolamenti CEE e relative misure.
e. Le previsioni di cui ai precedenti punti da a. a d., si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
f. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
g. I pioppeti potranno essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
h. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
i. Per le concessioni demaniali rilasciate dopo il 9 aprile 2009, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

ART. 14 – PREVENZIONE DEGLI INCENDI

1. Fatte salve le indicazioni dell'art. 34, commi 3 e 4, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, è vietato, nell'intero arco dell'anno, eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di 100 metri di distanza dai confini esterni dei siti Natura 2000 o comunque dal perimetro esterno delle aree boscate.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue, è ammesso unicamente nelle aree attrezzate a tale scopo, qualora presenti.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

ART. 15 – ATTIVITÀ AGRICOLA

1. Le aree agricole che insistono nel territorio di siti Natura 2000 devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03 e s.m.i.; gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare, ai fini dell'applicazione della condizionalità obbligatoria, le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali e i criteri di gestione obbligatori stabiliti dalla d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20548 e s.m.i.
2. Nelle aree a vocazione agricola valgono le seguenti prescrizioni:
   a. non è consentita la conversione dei prati stabili ad altro coltivo;
   b. per favorire il sostentamento e lo stazionamento della fauna è obbligatorio il mantenimento di residui vegetali nei coltivi fino almeno alla data del 28 febbraio;
   c. è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.
3. Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, quali siepi, filari alberati, aree umide, fontanili, lanche, scarpate fluviali, prati stabili, marcite, ecc. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.
4. Le aziende agricole che beneficiano della PAC ai sensi dell'allegato 1 al D.M. 23 gennaio 2014 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale) è necessario che si attengano a quanto segue:
   - Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
   - Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può comprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

ART. 16–INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.
3. Qualora siano previste la realizzazione di aree umide, la riattivazione di lanche e torbiere, o la realizzazione di "trappole per sedimenti" nei canali, i progetti inoltre dovranno preventivamente essere approvati dall'Ente Gestore qualora non previsti nell'ambito delle azioni/interventi dei Piani di Gestione.

4. Per gli interventi di riqualificazione che prevedono opere di piantumazione e/o forestazione è obbligatorio utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, concordate con l'Ente gestore.

ART. 17 – OPERE INFRASTRUTTURALI, IMPIANTI TECNOLOGICI ED EDIFICAZIONI

1. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo ed alla rinaturazione di aree degradate e fatte salve le disposizioni stabilite dagli artt. 28 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord.
2. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. È ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade all'interno dei siti Natura 2000, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
4. Negli habitat naturali non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.
5. La realizzazione di impianti di depurazione per la rete fognaria e dei manufatti relativi ad impianti ed altre reti tecnologiche, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione di quelli esistenti, non sono consentiti all'interno dei siti Natura 2000 di cui all'art. 1, ad esclusione degli impianti di fitodepurazione e trattamenti secondari di trattamento sostenibili e previa autorizzazione dell'Ente gestore.
6. È vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio dei siti Natura 2000 di cui all'art. 1 del presente Regolamento, e il divieto è esteso a una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro del sito. La realizzazione di nuovi impianti è soggetta a Valutazione di Incidenza. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw.
   La realizzazione di impianti fotovoltaici o la installazione di pannelli solari all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 dovrà essere sottoposta a procedura di Valutazione di Incidenza. Ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, la realizzazione di impianti fotovoltaici o la installazione di pannelli solari dovrà avvenire in aree marginali non utilizzate e comunque escludendo il consumo di suolo naturale.
7. Gli impianti a biomassa di media e piccola dimensione (potenza non superiore a 1 MW elettrico), anche integrati da apporti esterni all'attività aziendale, possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
   - mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboree quali interventi mitigativi utilizzando specie arboree/arbustive concordate con l'Ente gestore;
   - utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi alla caldaia;

- gli apporti esterni all'attività aziendale non potranno essere superiori al 30% rispetto al totale degli apporti che raggiungono l'impianto.

8. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno dei siti Natura 2000 di cui all'art. 1, dovranno essere interrate, quando sia accertato, con positiva Valutazione di Incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare interesse naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4.
9. Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, al fine di arrecare il minor danno possibile alle attività agricole e al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.
10. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.).
11. I nuovi interventi edificatori e di ampliamento di strutture già esistenti devono conformarsi alle vigenti disposizioni in materia urbanistica e sono soggetti a Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente gestore. In alcun modo i citati interventi possono essere realizzati sottraendo o trasformando habitat naturali e di interesse.

ART. 18 – CAVE E DISCARICHE

1. All'interno dei siti Natura 2000 di cui agli artt. 1 e 4 non è consentita la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie; tale divieto è esteso ad una fascia di 500 m dal limite esterno di ciascun sito.
2. Non sono ammessi impianti ed interventi di recupero di materie prime a seguito di frantumazione e selezione di materiali provenienti da scavi e di demolizioni secondo le procedure previste dagli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.
3. Non è inoltre consentita la discarica di materiali inerti non pericolosi.
4. Nei siti Natura 2000 non è ammessa l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti; eventuali distanze minime esterne ai confini del sito saranno valutate nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.

ART. 19 – ACCESSI, CIRCOLAZIONE DI MEZZI MOTORIZZATI, VIABILITÀ E FRUIZIONE

1. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso (anche a piedi) in determinate zone, per particolari ragioni di tutela ambientale, con particolare riferimento al periodo di nidificazione delle specie di interesse conservazionistico. Tale disposizione sarà di volta in

volta specificata mediante apposito atto che verrà pubblicizzato con le modalità previste dalle norme vigenti.

2. La circolazione dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, dell'accesso agli edifici ed alle proprietà, della zona ad attrezzature per il pubblico e in genere nelle zone urbanizzate, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto in qualità di proprietari, gestori e lavoratori.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 9, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, sulle spiagge fluviali non è consentito l'accesso con mezzi motorizzati, al di fuori di eventuali percorsi.
4. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali e su sterrato non è consentito.
5. È previsto un servizio di guida didattica; i visitatori che intendono essere accompagnati dalle guide del Parco sono tenuti a prenotarsi in tempo utile per organizzare il servizio. L'Ente Gestore ha facoltà di sospendere le visite guidate o di precludere ai visitatori determinati settori per motivi di salvaguardia ambientale o di sicurezza.
6. All'interno dei confini di ogni sito Natura 2000 l'Ente Gestore può individuare le tipologie di fruizione e utilizzo, che comunque non devono arrecare disturbo alle specie e agli habitat individuati, di seguito riportate:
   a. *fruizione turistica*, ammessa solo lungo i percorsi e le aree individuati;
   b. *fruizione agrituristica*, consentita solo lungo i percorsi e le aree individuati dall'Ente Gestore che indicherà il numero massimo giornaliero di fruitori;
   c. *fruizione per scopi didattici e culturali*, ammessa solo lungo i percorsi individuati dall'Ente Gestore che indicherà il numero massimo giornaliero di fruitori;
   d. *accesso per scopi scientifici*, che deve essere sempre garantito e che può avvenire su tutto l'ambito, previo accordo con l'Ente Gestore e con le modalità stabilite dall'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 20 – NAVIGAZIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 29, comma 8, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, nell'intervallo di tempo tra il 1 febbraio e il 30 giugno non è consentito l'approdo sulle isole sabbiose, presso le garzaie e in genere dove vi siano punti censiti di nidificazione di specie tutelate, tranne che per ragioni di monitoraggio e ricerca scientifica e previa autorizzazione del Parco, come stabilito dall'art. 23, comma 3 del presente Regolamento. Negli specchi d'acqua minori (lanche, torbiere, canali irrigui/scolo e stagni) è consentito il solo utilizzo di natanti a remi o con motori a propulsione elettrica.
2. Le operazioni di rifornimento dei carburanti dei natanti a motore devono essere svolte in sicurezza, in modo tale da evitare qualsiasi sversamento di liquido in acqua e sul terreno. Durante l'operazione di rifornimento con l'utilizzo di taniche o contenitori mobili devono essere adottate le necessarie precauzioni al fine di assicurare una movimentazione in sicurezza; tali contenitori devono inoltre risultare conformi alle normative sul trasporto in taniche di prodotti petroliferi e/o infiammabili. Qualora venisse effettuato un rifornimento da

piattaforma galleggiante (darsena) o da altro natante, deve essere utilizzata una manichetta dotata di chiusura terminale automatica e il serbatoio del carburante deve essere munito di sistema "troppo pieno": tali operazioni devono essere sorvegliate dagli operatori.

3. Ogni natante deve essere dotato di alcuni idonei contenitori con chiusura e facilmente asportabili per la raccolta per tipologia dei rifiuti solidi. L'evacuazione dei rifiuti solidi dal natante deve essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra. In relazione alla quantità di reflui di origine domestica prodotti, il natante deve essere eventualmente dotato di una vasca di raccolta o sistemi di trattamento.

ART. 21 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti Natura 2000 deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nei nuclei abitati limitrofi alle aree naturali non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nei nuclei abitati limitrofi alle aree naturali non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
4. Non è inoltre consentito l'utilizzo di fuochi d'artificio.
5. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
6. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, promuovendo, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica.
7. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno dei siti Natura 2000, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti, devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza.
8. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini ai siti Natura 2000, alla data di approvazione del presente Regolamento. Per eventuali ampliamenti ammessi unicamente in aree contermini non devono essere in ogni caso superati i livelli sonori e luminosi esistenti.

ART. 22– ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

1. È definita ricerca scientifica l'attività di osservazione e studio di campo delle caratteristiche dell'ambiente naturale e delle sue variabili, nonché l'attività di raccolta, osservazione, preparazione, conservazione e studio di oggetti e di reperti. Viene considerato ricercatore scientifico chiunque, sia per motivi di studio o professionali o chi, in possesso di adeguati titoli di studio o attestazioni curricolari, anche a titolo amatoriale, svolga mansioni che possano essere definite ricerca riconosciute dall'Ente Gestore.
2. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica è tenuto a farne preventiva richiesta all'Ente Gestore che deve espressamente autorizzarla e che si riserva la facoltà di apportare modifiche o negare l'autorizzazione, allegando alla richiesta un estratto sintetico di *curriculum*, una relazione sull'oggetto e lo scopo della ricerca, l'elenco e la qualifica del

personale coinvolto nella ricerca, la descrizione delle attività da svolgere e delle precauzioni che si intendono adottare per ridurre il disturbo arrecato all'ambiente.

3. L'utilizzo di natanti per attività scientifica dovrà essere esplicitamente autorizzato dall'Ente Gestore.
4. L'Ente Gestore ha facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca qualora il richiedente non attui le precauzioni prescritte.
5. L'Ente Gestore ha facoltà di richiedere l'eventuale consegna di reperti ritenuti significativi.
6. A ricerca compiuta i risultati delle indagini devono essere trasmessi all'Ente Gestore. Dopo la pubblicazione del lavoro l'Ente Gestore potrà usare, anche in stralcio, il materiale di ricerca per fini didattici, con obbligo di citazione della fonte.

ART. 23 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. e della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., sono sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza i piani, gli interventi e i progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e interventi; la Valutazione di Incidenza si applica inoltre anche agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti Natura 2000 qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nei siti stessi.
2. I proponenti di interventi o piani di cui al precedente comma, presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo i contenuti previsti dall'Allegato D alla d.g.r. 14106/2003 e s.m.i. e dall'Allegato G al d.P.R. 357/97 e s.m.i., i principali effetti che detti interventi o piani possono avere sul sito Natura 2000, tenuto conto dei suoi obiettivi di conservazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'Allegato C della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del d.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti Natura 2000, fatte salve eventuali indicazioni specifiche evidenziate nel Piano di Gestione dei siti Natura 2000.
4. Per gli interventi di cui al precedente comma 3, la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito Natura 2000 deve essere presentata all'Ente Gestore, utilizzando l'apposita modulistica (Modulo di cui all'Allegato III), corredato di una breve descrizione dell'intervento, di una rappresentazione cartografica a scala adeguata, con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e di documentazione fotografica dell'area di intervento. Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi il progetto d'intervento o anche uno stralcio della documentazione progettuale, purché sufficiente ad illustrare le principali caratteristiche dell'intervento e la sua localizzazione.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., non devono inoltre essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., non sono infine sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
7. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 5 e 6, la dichiarazione potrà attestare l'appartenenza ad una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell'intervento e/o la documentazione progettuale allegata consentirà la verifica della conformità dell'intervento proposto con quanto indicato nei Piani di Gestione dei siti e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, dell'Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106, così come modificato dalla d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 8/3798, possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata secondo le modalità di cui all'Allegato IV, gli interventi di limitata entità e riferibili a tipologie esemplificative elencate nell'Allegato V al presente Regolamento.
9. L'Ente Gestore si riserva comunque la facoltà di:
   - sottoporre le proposte di intervento, pur incluse nelle tipologie esemplificative, alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito Natura 2000;
   - sottoporre a procedura semplificata altre tipologie di intervento non incluse nell'elenco di cui all'Allegato IV, qualora ritenute analoghe e comunque di limitata entità riguardo agli impatti sugli habitat e le specie tutelate;
   - impartire modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche a scopo cautelativo;
   - aggiornare e integrare l'elenco di cui all'Allegato V con proprio atto.

ART. 24 – VIGILANZA

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di vigilanza avvalendosi di proprio personale e di guardie ecologiche volontarie da esso coordinate; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti o associazioni di volontariato riconosciute.
2. L'attività di vigilanza all'interno dei siti Natura 2000 di cui all'art. 1 del presente Regolamento costituisce una priorità di azione rispetto ai compiti e alle competenze del personale di cui al comma precedente.
3. Alla sorveglianza del sito concorrono il Corpo Forestale dello Stato, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie e le altre forze di pubblica sicurezza.

ART. 25 – SANZIONI

1. L'inosservanza e le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., della l.r. 86/83 e s.m.i. e dell'art. 61 "Vigilanza e sanzioni" della l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
2. Ferma restando l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.Lgs. 152/2006, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di ripristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore dei siti Natura 2000 e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
3. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore dei siti Natura 2000, secondo le misure e i criteri stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e dal Titolo III della l.r. 86/83 e s.m.i.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente Gestore stesso e sono destinate a specifiche iniziative di conservazione e rivalutazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat.
5. L'Ente gestore svolge funzioni di sorveglianza avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti o associazioni di volontariato riconosciute.

ALLEGATO I

Elenco delle specie ittiche di cui è vietata la cattura e con obbligo di rilascio

Acipenser naccarii - storione cobice

Barbus meridionalis - barbo canino

Chondrostoma genei - lasca

Chondrostoma soetta - savetta

Cobitis taenia - cobite comune

Cottus gobio - scazzone

Lampetra zanandreai - lampreda padana

Rutilus pigus - pigo

Sabanejewa larvata - cobite mascherato

ALLEGATO II

Schematizzazione della procedura di Valutazione di Incidenza

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	
Dichiarazione di non incidenza significativa - ALLEGATO III	
a. Opere interne	
b. Manutenzione ordinaria	
c. Manutenzione straordinaria	
d. Interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma	
e. Interventi previsti da strumenti di pianificazione sottoposti a Valutazione di Incidenza	
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SEMPLIFICATA	
ALLEGATO IV	
Autovalutazione di Incidenza significativa - MODULO 1A	***Valutazione di Incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale - MODULO 1B***
INTERVENTI EDILIZI di cui ai punti *1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h* dell'*Allegato V* al presente Regolamento	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE VIARIA E SENTIERISTICA di cui ai punti *2a, 2b, 2c, 2d, 2e* riportati nell'*Allegato V* al presente Regolamento	
INTERVENTI AGRONOMICO - FORESTALI di cui ai punti *3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l* riportati nell'*Allegato V* al presente Regolamento	
ALTRI INTERVENTI di cui ai punti *4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f* riportati nell'*Allegato V* al presente Regolamento	
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	
a. Concessioni AFV	
b. Realizzazione di nuovi impianti eolici.	
c. Costruzione di impianti solari e fotovoltaici all'interno dei Siti Natura 2000	
d. Costruzione di linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione	
e. Nuovi impianti di illuminazione	
f. Nuovi interventi edificatori e di ampliamento di strutture già esistenti	
g. Apertura di nuove cave e ampliamento delle esistenti all'esterno dei Siti Natura 2000	
h. Piani, interventi e progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Matura 2000, ma che possono avere incidenza significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e interventi	
i. Concessioni di derivazione e attingimento idrico.	
j. Scarichi in acque superficiali.	

ALLEGATO III

Modalità di richiesta di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza

MODULO PER LA **RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA** PER INTERVENTI CHE INTERESSANO I SITI DI RETE NATURA 2000 GESTITI DAL PARCO REGIONALE OGLIO NORD

Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 6 bis, allegato C della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a_____

residente a_____in via_____n._____

proponente del progetto di_____

in qualità di:

- ☐ proprietario dell'area/immobile di intervento

oppure

- ☐ legale rappresentante_____
- ☐ tecnico incaricato
- ☐ altro (specificare)_____

dell'Ente / Sig._____

con sede in_____via_____n._____

tel. _____ Fax_____ e-mail_____

CHIEDE

L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA,

a tal fine allega quanto segue

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il/la sottoscritto/a_____, allo scopo di escludere l'intervento proposto dalla procedura di valutazione,

DICHIARA CHE

l'intervento di_____
da realizzarsi nel Comune di_____
in località /via_____

RICADE IN UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE PROGETTUALI:

- ☐ Opere interne
- ☐ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione straordinaria[1]
- ☐ Interventi di restauro o di risanamento conservativo[1]
- ☐ Interventi di ristrutturazione edilizia[1]
- ☐ Interventi ed attività previsti e regolamentati dal Piano di Gestione del Sito di Rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito (specificare tipologia di intervento)

_____
_____

- ☐ Interventi, previsti da strumenti di pianificazione già sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione (specificare tipologia di intervento e strumento di pianificazione di riferimento)

_____
_____

DICHIARA INOLTRE CHE

ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato C della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., l'intervento proposto e le relative opere di cantiere non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul sito (nome e codice del sito)_____
Allo scopo si allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea e una informatizzata[2]:

- descrizione sintetica dell'intervento e opere connesse o stralcio della documentazione progettuale sufficiente ad illustrare l'intervento nelle sue caratteristiche principali;
- localizzazione a scala adeguata dell'area di intervento su base CTR 1:10.000;
- documentazione fotografica dell'area di intervento.

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

[1] che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma

[2] Preferibilmente formato .doc o .pdf per i files di testo, .jpg per le immagini, .jpg o .pdf per le tavole progettuali, .shpper i dati cartografici

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, **allega copia del proprio documento di identità in corso di validità**.

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

I dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dall'Ente Gestore/~~Consorzio~~ Ente di diritto pubblico Parco Oglio Nord esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'intervento in oggetto.
All'interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati:
Parco Oglio Nord –Piazza Garibaldi,15 – 25034 Orzinuovi (BS)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali, autorizzo il trattamento dei predetti dati personali ai fini della presente dichiarazione.

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

ALLEGATO IV

Procedura semplificata di Valutazione di Incidenza

La procedura semplificata si può applicare nell'ambito delle tipologie esemplificative di interventi di cui all'Allegato VI al presente Regolamento, secondo una delle seguenti modalità.

A. Autovalutazione di assenza di incidenza significativa

Il proponente l'intervento deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di assenza di incidenza significativa sul sito Natura 2000, compilando l'apposita modulistica (Modulo 1 e Modulo 1A) e allegando una relazione contenente: breve descrizione dell'intervento, cartografia dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 e descrizione, anche fotografica, dello stato di fatto dell'area di intervento. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore può respingere l'autovalutazione e/o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto. Entro il termine – definito dall'art. 5, comma 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e dall'art. 6, comma 5, dell'allegato C della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. – di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore, con apposito provvedimento, esprime la Valutazione di Incidenza, prendendo atto dell'autovalutazione e impartendo, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento.

B. Valutazione di Incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale

Il proponente l'intervento deve presentare richiesta di attivazione della procedura all'Ente Gestore, compilando l'apposita modulistica (Modulo 1 e Modulo 1B) e allegando la documentazione progettuale dell'intervento, che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso. La documentazione dovrà prevedere inoltre l'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat Natura 2000. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, qualora questa risulti inadeguata o insufficiente per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto, l'Ente Gestore può chiedere le integrazioni che ritiene opportune o, altresì, la redazione dello Studio di Incidenza, assoggettando l'intervento alla procedura di valutazione ordinaria. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ai sensi dell'art.5, comma 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell'art. 6, comma 5 dell'Allegato C della d.g.r. 14106/2003 e s.m.i., l'Ente Gestore si esprime con proprio atto in merito alla Valutazione di Incidenza.

MODULO 1

MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER INTERVENTI CHE INTERESSANO I SITI DI RETE NATURA 2000 GESTITI DAL PARCO REGIONALE OGLIO NORD

Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 6 bis, allegato C della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a_____

residente a_____in via_____n._____

proponente del progetto di_____

in qualità di:

- ☐ proprietario dell'area/immobile di intervento

oppure

- ☐ legale rappresentante_____
- ☐ tecnico incaricato
- ☐ altro (specificare)_____

dell'Ente / Sig._____

con sede in_____via_____n._____

tel. _____ Fax_____ e-mail_____

CHIEDE

L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE CON LA MODALITÀ DI:

- ☐ autovalutazione di assenza di incidenza significativa (Compilare il Modulo 1A)
- ☐ valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale (Compilare il Modulo 1B)

MODULO 1A

AUTOVALUTAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA

Il/la sottoscritto/a_____, allo scopo di sottoporre l'intervento proposto a procedura semplificata con autovalutazione di assenza di incidenza significativa,

DICHIARA CHE

l'intervento di_____
da realizzarsi nel Comune di_____
in località /via_____
ricade nelle tipologie esemplificative di interventi riportati nell'Allegato V al Regolamento Unico dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 del Parco Oglio Nord, (specificare tipologia di intervento):

_____
_____
_____

DICHIARA INOLTRE CHE

ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato C della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., l'intervento proposto e le relative opere di cantiere non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sul sito (nome e codice del sito)_____
Allo scopo si allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea e una informatizzata[1]:

- descrizione sintetica dell'intervento e opere connesse o stralcio della documentazione progettuale sufficiente ad illustrare l'intervento nelle sue caratteristiche principali;
- localizzazione a scala adeguata dell'area di intervento su base CTR 1:10.000;
- documentazione fotografica dell'area di intervento.

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, **allega copia del proprio documento di identità in corso di validità**.

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

I dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dall'Ente Gestore/Consorzio Parco Oglio Nord esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'intervento in oggetto.
All'interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati:
Parco Oglio Nord – Piazza Garibaldi, 15 – 25034 Orzinuovi (BS)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali, autorizzo il trattamento dei predetti dati personali ai fini della presente dichiarazione.

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

[1] Preferibilmente formato .doc o .pdf per i files di testo, .jpg per le immagini, .jpg o .pdf per le tavole progettuali, .shp per i dati cartografici

MODULO 1B

VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLA BASE DELL'ANALISI DIRETTA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Il/la sottoscritto/a_____, allo scopo di sottoporre l'intervento proposto a procedura semplificata con valutazione sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale,

DICHIARA CHE

l'intervento di_____
da realizzarsi nel Comune di_____
in località /via_____
nel sito (nome e codice del sito) _____

ricade nelle tipologie esemplificative di interventi riportati nell'Allegato V al Regolamento Unico dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 del Parco Oglio Nord, (specificare tipologia di intervento):

_____
_____
_____

Allo scopo si allega una copia cartacea e una informatizzata[1] del progetto per cui si chiede l'attivazione della procedura semplificata sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale.

Luogo e data Il dichiarante

_____ _____

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, **allega copia del proprio documento di identità in corso di validità**.

Luogo e data Il dichiarante

_____ _____

I dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dall'Ente Gestore/Consorzio Parco Oglio Nord esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'intervento in oggetto.
All'interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati:
Parco Oglio Nord – Piazza Garibaldi, 15 – 25034 Orzinuovi (BS)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali, autorizzo il trattamento dei predetti dati personali ai fini della presente dichiarazione.

Luogo e data Il dichiarante

_____ _____

[1]Preferibilmente formato .doc o .pdf per i files di testo, .jpg per le immagini, .jpg o .pdf per le tavole progettuali, .shp per i dati cartografici

ALLEGATO V

Tipologie esemplificative di interventi che possono essere sottoposti alla procedura semplificata di Valutazione di Incidenza

1. Interventi edilizi
   a. Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente.
   b. Ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti.
   c. Realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate.
   d. Realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino il sito.
   e. Scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna.
   f. Realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione.
   g. Realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo pari a 20 mc e contestuale superficie planimetrica massima di 10 mq, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari.
   h. Realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat e compromissione di specie.

2. Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
   a. Sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza.
   b. Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri comprese la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciatoni di attraversamento ecc., la realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, la realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, la posa di segnaletica orizzontale e verticale, la ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito, anche con movimenti di terra di sterro e riporto purché non superiori ai 25 mc complessivi.
   c. Limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria con l'esclusione dell'asfaltatura.

d. Rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di calcestruzzo.
e. Interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte e a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.

3. Interventi agronomico-forestali
   a. Tagli e altre attività selvicolturali che rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000 (art. 48 del r.r.n.5/2007 "Norme forestali regionali, in attuazione l.r. 31 del 05/12/2008 testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, così come previsto dall'art. 3 comma 3 del r.r. n.5/2007.
   b. Interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale.
   c. Realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone.
   d. Utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con Valutazione di Incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole Valutazioni di Incidenza.
   e. Interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco.
   f. Interventi previsti da Piani antincendio boschivo con Valutazione di Incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole Valutazioni di Incidenza.
   g. Piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica per uso agricolo.
   h. Realizzazione di staccionate in legno e di piccole muracche a secco.
   i. Realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione.
   j. Realizzazione di orti o seminativi o coltivazioni di piccoli frutti ecc. per una superficie inferiore a 500 mq purché che non interessi habitat naturali di interesse comunitario.
   k. Impianti di gru a cavo provvisori per l'esbosco di prodotti forestali, purché non interessanti habitat naturali di interesse comunitario.
   l. Realizzazione di piste forestali d'esbosco temporanee, purché non interessanti habitat naturali di interesse comunitario.
4. Altri interventi
   a. Piccole sistemazioni delle lanche e delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni agli spostamenti della fauna.
   b. Interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti.
   c. Prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica.
   d. Manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e simili esistenti.
   e. Sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici.
   f. Scavi per sondaggi geognostici e simili.

ALLEGATO VI

Cartografia aree sottoposte a divieto dell'attività venatoria di cui all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento

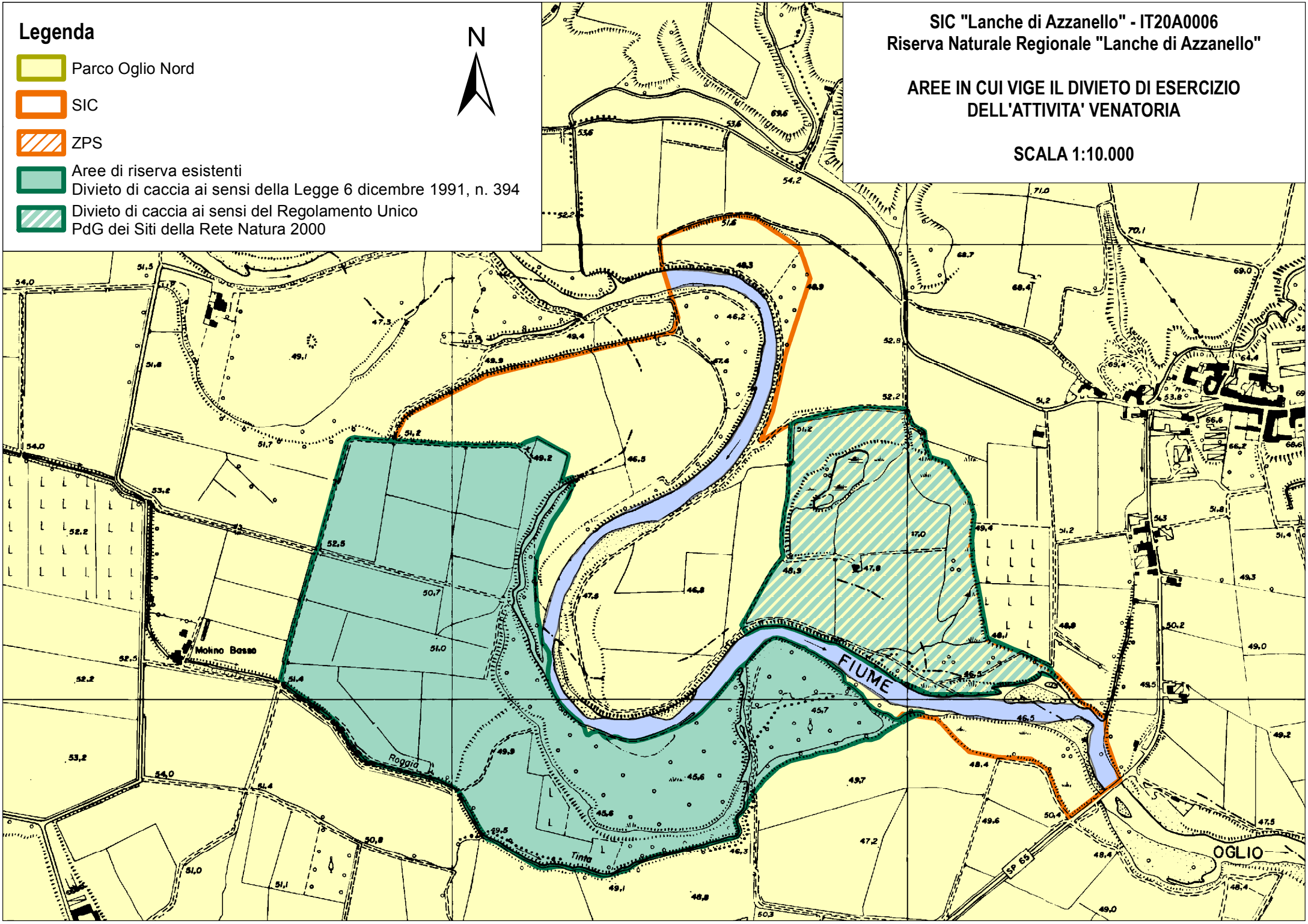
Legenda
Parco Oglio Nord
SIC
ZPS
Aree di riserva esistenti
Divieto di caccia ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Divieto di caccia ai sensi del Regolamento Unico
PdG dei Siti della Rete Natura 2000
N
SIC "Lanche di Azzanello" - IT20A0006
Riserva Naturale Regionale "Lanche di Azzanello"
AREE IN CUI VIGE IL DIVIETO DI ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' VENATORIA
SCALA 1:10.000
FIUME
OGLIO
Molino Basso
Roggia
Tinta
SP 65

SIC "Gabbioneta" - IT20A0020
ZPS "Lanca di Gabbioneta" - IT20A0005
Riserva Naturale Regionale "Lanca di Gabbioneta"

AREE IN CUI VIGE IL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

SCALA 1:10.000

Legenda

- Parco Oglio Nord
- SIC
- ZPS
- Aree di riserva esistenti
  Divieto di caccia ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
- Divieto di caccia ai sensi del Regolamento Unico
  PdG dei Siti della Rete Natura 2000
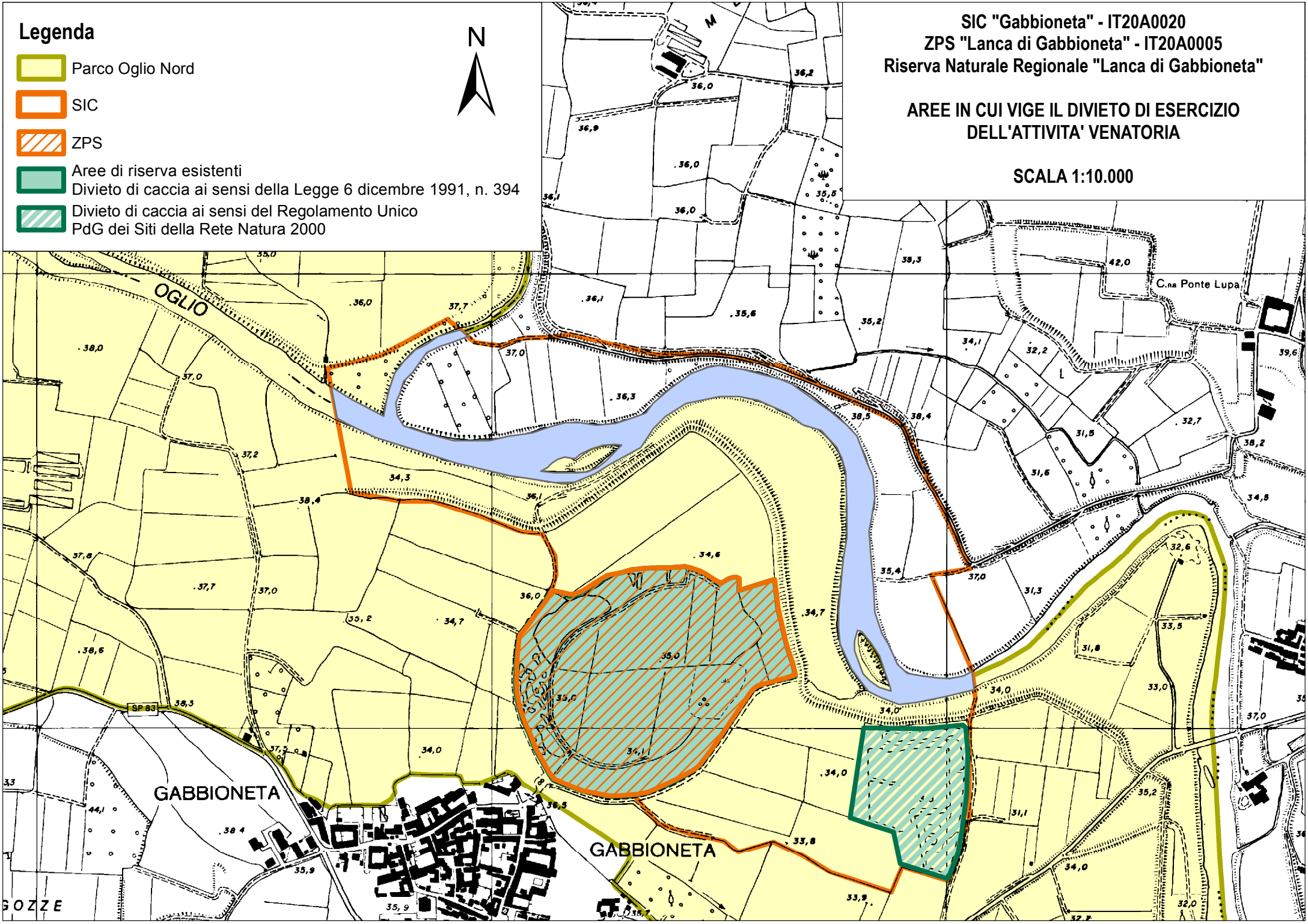
N